



Rif.
S. F.

Roma, 23 dicembre 2009
Prot. 20773

All' Aiviter
Via Maria Vittoria, 12
10123 Torino
Roberto.dellarocca@email.it

e.p.c.

Unione vittime per stragi
Via Polese, 22
40122 Bologna

bologna@stragi.it ;
info@studionotaristefano.it ;
bruno.diotti@alice.it

Alla Presidenza del Consiglio
Dipartimento per il coordinamento
amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 Roma
d.agosti@palazzochigi.it

Oggetto: Ulteriori considerazioni sulla nota operativa n.58 del 17 novembre 2007.

In risposta alla nota di codesta Associazione del 18/12/2009 si rappresenta quanto segue riepilogando per punti, al fine di una maggiore chiarezza espositiva, le risposte ai quesiti posti.

a) quanto disposto con nota operativa n.41 del 23/7/2009 si applica, a legislazione vigente, anche alle nuove pensioni che saranno liquidate in futuro;

b) nel sito Internet dell'Istituto vengono pubblicate tutte le circolari e le note operative aventi rilevanza esterna; tuttavia, sarà cura di quest'Ufficio inserire tra i destinatari delle future comunicazioni riguardanti le problematiche delle vittime del terrorismo anche le associazioni rappresentative delle stesse come richiesto nella nota che si riscontra;

c) per quanto attiene al TFS si conferma che in assenza di una specifica previsione normativa non è possibile applicare rivalutazioni della base di calcolo.

Per quanto invece riguarda il TFR (prestazione consistente nella somma degli accantonamenti su base annua di una quota pari al 6,91% della retribuzione utile) poiché la legge 206/2004 e smi non specifica alcuna modalità di applicazione dei benefici per gli iscritti all'Inpdap, si è dovuto necessariamente fare riferimento alle modalità previste per i lavoratori autonomi.

In pratica, trattandosi di retribuzione differita non era possibile maggiorare "una somma" di "anni" e pertanto si è applicata l'aliquota di accantonamento (6,91%) all'importo corrispondente a dieci volte la media delle retribuzioni utili degli ultimi cinque anni (o gli anni di servizio prestati se inferiori a

cinque), che sono generalmente più favorevoli dal punto di vista retributivo, rivalutate, come previsto dall'art. 3 comma 1-bis della legge n. 206/2004, ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.lgs. 503/92;

d) si conferma che nell'ordinamento pensionistico l'Inpdap non è previsto l'istituto della pensione differita. Pertanto nel caso in cui l'iscritto cessi dal servizio senza aver maturato diritto a pensione, il medesimo potrà chiedere la costituzione della posizione assicurativa all'Inps ai sensi della legge 322/58 per ottenere, presso quest'ultimo ente previdenziale, un eventuale trattamento di quiescenza alla maturazione dei requisiti previsti dalla legge.

A tal fine è necessario che il soggetto interessato presenti domanda presso la sede Inpdap territorialmente competente; il trasferimento dei contributi non comporta alcun onere per l'interessato e sarà effettuato presso la Sede Inps indicata dall'interessato sulla richiesta di applicazione della legge n. 322/58;

e) si conferma infine che, in coerenza con quanto affermato nella circolare Inps dell'11 novembre 1998 n.98 e nella risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n.453/E del 1 dicembre 2008, i benefici di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della legge 206/2004, spettano per tutti i trattamenti pensionistici diretti fruiti dai soggetti beneficiari.

Anche l'esenzione totale dall'Irpef di cui all'art.3, comma 2, della medesima legge si applica alla totalità dei trattamenti pensionistici diretti di cui è titolare il soggetto beneficiario.

Cordiali saluti


Il Dirigente
Dott. Giorgio Fiorino

